

ISTRUZIONI OPERATIVE Nº 10 DEL 08.05.2023

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE CALABRIA

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Oggetto: Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali.



Sommario

1. PREMESSA	4
2. QUADRO NORMATIVO	4
2.1 Base giuridica unionale	4
• 2.3 Normativa nazionale	5
3. DEFINIZIONI	7
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	10
4.1 Ambito territoriale	10
5. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	10
5.3 Domanda in modalità grafica	11
5.4 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto	12
5.5 Piano di coltivazione	12
5.6 Contenuto del piano di coltivazione grafico	13
6. TIPOLOGIA DI DOMANDA	13
6.1 Domanda iniziale	13
6.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt, 70 e 72 de 2021/2115)	el Reg. (UE) 14
6.3 Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale)	14
7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	14
7.2 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115	15
7.3 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (rit	iro totale) 15
8. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTA	ALE SIAN 1
8.1 Configurazione delle misure di Sviluppo Rurale su sistema SIAN (VeCI)	1
8.2 Predisposizione parametri	1
8.3 Istruttoria preliminare	1
8.4 Soggetti accreditati	1
8.5 Compilazione, stampa e rilascio delle domande	1
8.6 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	2
9. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	2
10. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	4
11. PRINCIPALI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI	4
11.1 Agricoltore in Attività	4
11.2 Mantenimento attività agricola minima e l'esercizio dell'attività agricola e non agricola	4
11.3 Superfici non agricole	5
11.4 Controllo misura SRA29 – agricoltura biologica	5
11.5 Controllo misura SRA01– Produzione Integrata	5
12 CONDIZIONALITÀ	5
12.1 Scheda di condizionalità	6
18 REQUISITI PER IL PAGAMENTO	6
18.1 Documentazione antimafia	6
18.2 Modalità di pagamento	7
18. 3 Importo minimo erogabile	8



18.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite	9
18.5 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS	9
19 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI AI SENSI DEGLI A	ARTT. 13 E 14
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	9
19. 1 Pubblicazione dei pagamenti.	13
20 CONSULTAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	13
21 PARTECIPAZIONE E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	14
22 ACCESSO AGLI ATTI	14
ALLEGATI	15



1. PREMESSA

Le presenti Istruzioni Operative si applicano alle domande di sostegno e alle domande di pagamento della campagna 2023 relative agli interventi connessi alla superficie e agli animali, di seguito denominate "domande", e riguardanti gli impegni della Programmazione 2023-2027 del Reg. (UE) 2021/2115.

Con il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, l'Unione europea ha istituito norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri hanno recepito nell'ambito del Piano Strategico della PAC (PSP).

La Commissione europea ha approvato il Piano Strategico della PAC dell'Italia con la Decisione di esecuzione n. C(2022)8645 del 2 dicembre 2022. Nel PSP e nei bandi regionali sono indicati, per ciascun intervento, i criteri di ammissibilità, gli impegni, gli obiettivi specifici e gli indicatori di output e di risultato a cui si ricollegano gli obiettivi previsti.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2023.

2.1 Base giuridica unionale

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115.
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).



- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
- 2.3 Normativa nazionale
- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- **D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228** (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57".
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- **D.Lgs.7-3-2005 n. 82** Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
- **DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262:** disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L**. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del <u>D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali</u>".
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi



europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".

- Legge 1º dicembre 2018, n. 132 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11** (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- **D.Lgs. 30-12-2010 n. 235** Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- **D.P.C.M. 22-7-2011** Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di Sviluppo.
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Decreto 1° marzo 2021, n. 99707 (G.U. n. 94 del 20 Aprile 2021). "Attuazione delle misure, nell' ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall' articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120"
- **Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- **D.M. prot. n. 6513** del 18 novembre 2014 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 162** del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- **D.M. n. 1420** del 26 febbraio 2015 disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 1922** del 20 marzo 2015 Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- **D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020**, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale.



- **D.M del 23 agosto 2022, n. 362512** recante attuazione del Reg. (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.
- Norma di adesione Rev. 12 del 15 novembre 2022 recante Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata nell'ambito del SQNPI/2023, documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale.
- **D.M del 23 dicembre 2022, n. 660087** recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti
- Circolare ACIU.2023.12874 del 22 febbraio 2023 Agricoltore in Attività- Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e Art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- **D.M del 9 marzo 2023, n. 0147384** recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141** del 20 marzo 2015- riforma PAC DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 2020 piano di coltivazione.
- Circolare ARCEA n° 6 del 20/05/2015 "Nuove disposizioni su conduzione di particelle con superficie inferiore a 5000 mq e ricadenti in zone svantaggiate e di montagna";
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 oggetto: riforma PAC integrazione alla circolare prot. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016. 120 del 1° marzo 2016 Riforma della politica agricola comune domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici
- AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 aggiornamento del SIPA GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
- **Istruzioni operative ARCEA n.5 del 19.03.2020** concernenti "D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Fascicolo aziendale -integrazioni al manuale del fascicolo aziendale approvato con decreto n. 104 del 4 aprile 2019"
- Circolare AGEA.2022.24014 del 21 marzo 2022 Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale
- **Istruzioni Operative ARCEA n. 8 del 04.04.2022** Procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 06 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni
- Istruzioni Operative ARCEA n. 28 del 25.11.2022 "Lavorazione grafica parcelle agricole riferite a terreni in proprietà comune ed indivisa";
- **Istruzioni Operative ARCEA n. 5 del 28.03.2023** "Integrazione alle Istruzioni Operative n. 28 del 25.11.2022 Lavorazione grafica parcelle agricole riferite a terreni in proprietà comune ed indivisa";
- Manuale del Fascicolo Aziendale dell'ARCEA

3. **DEFINIZIONI**

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 fissa, all'art. 3, le seguenti definizioni:

• «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento;



- «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/2115;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «beneficiario» in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del Reg. (UE) n. 2021/2115 si intende:
- un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
- nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 del Reg. (UE) n. 2021/2115 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario;
- «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto 20, del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione (34);
- «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) 2021/2116.
- Il D.M. n.660087 del 23 dicembre 2022 fissa, all'art. 3, le seguenti definizioni:
- «ClassyFarmm »: il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel Portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio;
- "Dose Definita Die" Dose definita giornaliera (DDD): si intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale nel soggetto adulto;
- «Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN)»: istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise; le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale; accessibile dal Portale internet www.vetinfo.sanita.it;
- «detentore degli animali»: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali
 che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli
 animali tramite il relativo codice allevamento; al detentore degli animali spettano tutti gli oneri
 amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria,
 civile e penale degli animali detenuti;
- «responsabile del pascolo»: persona física o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.
- Il D.M. n.0147385 del 9 marzo 2023 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:
- «PSP»: Piano Strategico della PAC;
- «domanda di sostegno»: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo:
- «domanda di pagamento»: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale;
- «attività agricola»: comprende le seguenti attività:
- la produzione la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di



mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone; è considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;

• il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP.

• Altre definizioni utili:

• «Organismi Pagatori»: servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

• «agricoltori in attività»: sono considerati gli agricoltori che, per tutta la durata dell'impegno sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Capitolo 4.1.4 del PSP e dall'articolo 4 del D.M. n. n.660087 del 23 dicembre 2022;

- «Autorità di gestione nazionale»: per il Piano Strategico della PAC è rappresentata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; è l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR (articolo 123.1 del Reg. (UE) 2021/2115);
- «Autorità di gestione regionali»: sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome italiane; sono gli organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale; per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del Reg. (UE) 2021/2115;
- «CUAA»: il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- «domanda geospaziale»: si intende un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle
 tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai
 beneficiari di dichiarare, secondo il metodo geospaziale, le parcelle agricole dell'azienda definite
 all'articolo 3, punto 2), del Reg. (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il
 pagamento;
- «fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, comma 3) per fini di semplificazione ed armonizzazione; il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- «SIAN»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC); è interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica);
- «SIGC»: Sistema Integrato di Gestione e Controllo: Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del Reg. (UE) 2021/2115;
- « SIPA» Sistema di identificazione delle parcelle agricole: è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme;
- dell'Unione europea e nazionali; esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che



consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS);

- «sistema di monitoraggio delle superfici»: si intende una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «SAU» Superficie agricola utilizzata: insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a
 seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli;
 sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali; costituisce la superficie
 eleggibile all'impegno al netto delle tare;
- «SOI» Superficie oggetto di impegno: si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio oggetto di impegno;
- «UBA» Unità di bestiame adulto: unità risultanti dalla conversione dei capi delle singole categorie animali sulla base dei coefficienti di conversione indicati al par. 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo aspetti trasversali del PSP 2023/2027;
- «VeCI»: sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Istruzioni Operative si applicano alle domande di pagamento relative agli interventi connessi alla superficie e agli animali dello Sviluppo Rurale previsti dal Reg. (Ue) n. 2021/2115 di seguito denominate "domande".

Le aziende agricole che ricadono nel territorio della Regione Calabria e di conseguenza di competenza dell'Organismo Pagatore ARCEA presentano le domande 2023 secondo le modalità di seguito indicate. Le domande di sostegno sono di competenza della Regione, in qualità di Autorità di Gestione, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative.

Sulla base di quanto indicato nell'art. 69 del Reg. (Ue) 2021/2115, gli interventi a superfici e animali afferenti allo Sviluppo Rurale sono raggruppati in 3 categorie:

- Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione; ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRA)
- Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRB)
- Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRC)

Di seguito sono elencati gli interventi che l'ADG della Regione Calabria intende attivare per la campagna 2023:

- SRA01 Produzione integrata
- SRA18 Impegni per l'apicoltura
- SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA30 Benessere animale

4.1 Ambito territoriale

Il territorio interessato è l'intera Regione Calabria.

5. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE



Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARCEA presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato.

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARCEA deve essere effettuata presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Le spese per la tenuta del fascicolo aziendale sono un onere a carico dell'OP ARCEA; tale servizio, pertanto, è completamente gratuito per l'agricoltore.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni.

Si rammenta che, secondo quanto indicato nella Circolare Arcea n. 9 del 9 novembre 2015 e s.m.i. ,la validità del mandato coincide con l'anno civile; l'eventuale revoca deve essere formalizzata al CAA entro il 30 novembre, con validità decorrente dal 1° gennaio successivo.

Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda 2023.

Ai fini dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrivente la domanda deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

5.3 Domanda in modalità grafica

Ai sensi dell'articolo 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda per i pagamenti a superficie dello sviluppo rurale, è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 Reg. (UE) 2022/1173, fornito da AGEA, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli interventi a capo richiesti dal beneficiario nella domanda basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale, relative alla propria consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai Reg. (UE) 2016/679 e 2018/1725:

A. identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'articolo 2, punto 11), della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del Reg. (UE) 2022/128;



- B. gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- C. documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
- D. informazioni pertinenti per la condizionalità;
- E. informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

ARCEA pubblica le apposite funzionalità per la presentazione delle domande 2023 in modalità grafica. Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- Aggiornare il proprio fascicolo aziendale e in particolare la propria consistenza territoriale, indicando
 tutte le superfici che l'azienda conduce. Il sistema propone automaticamente la rappresentazione grafica
 della consistenza territoriale dell'azienda in "isole aziendali" cioè porzioni di territorio contigue, condotte
 dallo stesso produttore. Le isole aziendali sono generate utilizzando le informazioni geometriche delle
 singole particelle catastali presenti nel SIGC. Le informazioni geometriche delle singole particelle
 catastali sono fornite dall'Agenzia del territorio.
- Compilare il Piano di Coltivazione annuale in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di intervento o di requisito da rispettare;
- Presentare la Domanda Grafica: compilazione della domanda per gli interventi a superficie sulla base del piano colturale grafico "disegnato".

5.4 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2023 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta sono riportate nel paragrafo "4.1.3.2 Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore" del PSP. L' Autorità di Gestione può escludere, con propri provvedimenti attuativi, alcune tipologie di titoli di conduzione.

5.5 Piano di coltivazione

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162 e dal par. 3 delle Istruzioni operative n.5 del 19.03.2020 concernenti "D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale -integrazioni al manuale del fascicolo aziendale approvato con decreto n. 104 del 4 aprile 2019".

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste:

• nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.;



- Istruzioni operative ARCEA n.5 del 19.03.2020 concernenti "D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Fascicolo aziendale -integrazioni al manuale del fascicolo aziendale approvato con decreto n. 104 del 4 aprile 2019";
- Nel Manuale del Fascicolo Aziendale dell'ARCEA;
- nella circolare AGEA prot. n. ACIU 2022.24014 del 21 marzo 2022
- nel paragrafo 7.3.1 "SIGC Sistema integrato di gestione e di controllo" del PSP

5.6 Contenuto del piano di coltivazione grafico

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse climatico, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione relativa all'uso del suolo dichiarato e rilevato nell'anno precedente.

Inoltre, così come riportato nella sezione 7.3.1 "SIGC – Sistema integrato di gestione e di controllo" del PSP, l'azienda nell'ambito della definizione del Piano Colturale Grafico dispone di tutti i data base di riferimento necessari a specializzare ciascuna parcella, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Zone protette delimitate in conformità all'allegato XIII del Reg. (UE) 2021/2115;
- Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (32);
- Superfici ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013:

6. TIPOLOGIA DI DOMANDA

Per la presentazione della domanda il beneficiario deve essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

Nel quadro A della domanda è indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- 1. domanda iniziale
- 2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt, 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115)
- 3. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 Sistema di monitoraggio delle superfici (Art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115)
- 4. domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale)
- 5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali

6.1 Domanda iniziale

È la domanda di <u>sostegno e pagamento</u> o domanda di <u>pagamento</u> presentata per la campagna 2023 ai sensi del Reg. (CE) n. 2021/2115.

La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.



6.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt, 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115)

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno nei limiti e alle condizioni previsti al paragrafo 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023-2027.

Con successive Istruzioni Operative saranno fornite indicazioni circa le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro di cui all'articolo 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 degli interventi afferenti all'indennità compensativa (art. 71 del Reg. (Ue) 2021/2115 (SRB).

6.3 Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare presso la Regione una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

7.1 Termini di presentazione delle domande iniziali e delle domande di modifica o ritiro



Il D.M. n. 0147385 del 9 marzo 2023 all'articolo 7 ha fissato il termine di presentazione delle domande iniziali al **15 maggio 2023**.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.a) e lett c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173 e delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 saranno definiti con specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP ARCEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par. 8.4.

7.2 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115

La disciplina relativa alla presentazione tardiva della domanda e alla conseguente applicazione di riduzioni e sanzioni è in corso di adozione con specifico decreto legislativo e, pertanto, le presenti Istruzioni Operative saranno integrate appena approvata la disposizione legislativa.

7.3 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.



8. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

8.1 Configurazione delle misure di Sviluppo Rurale su sistema SIAN (VeCI)

Al fine di consentire all'Organismo Pagatore di garantire la verificabilità e controllabilità degli interventi, e allo scopo di favorire la condivisione delle migliori prassi in materia di procedure di controllo, è necessario che l'Autorità di Gestione configuri sul sistema informativo SIAN, per ciascun intervento previsto nel PSP, gli elementi caratteristici e le specificità delle schede Regionali dettagliati nel PSP e nei bandi Regionali.

ARCEA ha reso disponibile all'Autorità di Gestione l'applicativo VeCI per la configurazione degli interventi sul SIAN.

8.2 Predisposizione parametri

Al fine di censire puntualmente sul sistema informativo SIAN tutti i parametri riportati nei PSP, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di sostegno e pagamento, sono messi a disposizione delle Autorità di Gestione i seguenti servizi informativi:

- Predisposizione degli Interventi;
 - o Aggiornamento associazione dei codici prodotti agli interventi
 - o Definizione della combinazione tra interventi
 - Definizione della cumulabilità tra interventi
 - o Definizione di eventuali premi aggiuntivi
- Gestione Bandi Regionali;
- Gestione degli ambiti territoriali e dei Territori Svantaggiati
- Gestione delle decurtazioni (demarcazioni, OCM, vendemmia verde, Eco-schemi etc.)

Nell'Allegato 2 sono riportati i prodotti, le varietà ed i relativi codici dichiarabili in domanda ed associabili ai relativi interventi individuati dalla Regione nel PSP e/o nei relativi bandi.

8.3 Istruttoria preliminare

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali difformità che nella successiva fase di istruttoria amministrativa potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

8.4 Soggetti accreditati

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP ARCEA sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA, previo conferimento di un mandato; I mandati sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

8.5 Compilazione, stampa e rilascio delle domande



Nel rispetto della competenza primaria che spetta alla Regione in materia di attuazione delle misure di sviluppo rurale, la <u>domanda di sostegno</u> è di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR.

La <u>domanda di pagamento</u> è di competenza dell'Organismo Pagatore e deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore ARCEA ai sensi 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema (allegato 1) contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e - previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

8.6 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, è possibile anche la presentazione con firma elettronica.

Per sottoscrivere la domanda con firma elettronica, mediante codice OTP (One Time Password), il beneficiario deve preventivamente registrarsi al portale SIAN ARCEA, ottenere le credenziali di accesso come "utente qualificato", aggiornare il proprio profilo inserendo il proprio numero di cellulare (necessario per ricevere l'SMS) ed accettare le condizioni di utilizzo della firma elettronica. Al momento della firma elettronica della domanda, il sistema verificherà che il codice fiscale del beneficiario sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica stessa. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo, verrà inviato il codice OTP con un SMS sul telefono cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Nel caso in cui la Regione abbia definito, in fase di predisposizione, un bando che prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica sarà obbligatorio per tutte le tipologie di utenti coinvolte nel procedimento (beneficiari e CAA) firmare, esclusivamente con firma elettronica, il modello precompilato caricato a sistema prima del rilascio della domanda. Non verrà quindi richiesto al beneficiario di apporre la firma autografa sul modello di stampa.

Nei bandi che non prevedono la sottoscrizione della domanda con firma elettronica il codice OTP non sostituisce la firma autografa del beneficiario in quanto viene apposto solo sul primo quadro dell'anagrafica in basso a sinistra del foglio.

9. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'Organismo Pagatore ARCEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.



Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di ARCEA è la seguente: protocollo@pec.arcea.it.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore nel proprio fascicolo aziendale, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.
- Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo.
- Professionisti L'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti
- Società Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese
- Ditte Individuali Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese
- Pubbliche Amministrazioni Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in possesso del requisito di "utente qualificato" del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.arcea.it;
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione presso il CAA mandatario del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati attraverso le informazioni disponibili sul portale SIAN.



In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

10. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

Le domande sono predisposte in coerenza con il Reg. (UE) 2022/2173 (artt. dal 5 al 6 e dal 8 al 9) e si basano anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda.

Le domande devono essere presentate mediante l'invio nel Sistema informativo di ARCEA dei modelli allegati alle presenti Istruzioni Operative.

Il beneficiario è responsabile della domanda e della correttezza delle informazioni trasmesse.

Le modalità di compilazione e rilascio sono descritte nell'apposito paragrafo delle presenti Istruzioni Operative.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

11. PRINCIPALI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI

Di seguito si riportano i principali requisiti di accesso agli interventi e i relativi impegni.

Per tutti gli altri requisiti di accesso/impegni e altri obblighi specifici regionali si rimanda a quanto indicato nei bandi e/o nei provvedimenti Regionali.

11.1 Agricoltore in Attività

Il PSP prevede, come condizione di ammissibilità pertinente ai fini di interventi per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115, che il beneficiario sia "agricoltore in attività".

Le ADG possono, tuttavia inserire tale Criterio di Ammissibilità, nei propri provvedimenti attuativi per altri interventi diversi da quelli definiti all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 4 del D.M. n. 660087 del 23/12/2022.

L'Organismo pagatore ARCEA attua, in base a quanto definito nella Circolare n. ACIU.2023.12874 del 22 febbraio 2023. i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto.

11.2 Mantenimento attività agricola minima e l'esercizio dell'attività agricola e non agricola

L'articolo 3 comma 1, lett. c (punti 2.5 e 3.2) e lett. h del D.M. del 23 dicembre 2022 n.660087 stabilisce le regole che i beneficiari devono seguire per il mantenimento dell'attività agricola minima e per l'esercizio dell'attività agricola e non agricola



11.3 Superfici non agricole

A partire dal 2022, è stato avviato il 6° ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale.

L'aggiornamento del SIPA-GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di riferimento.

Tale aggiornamento è finalizzato, tra l'altro, a far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (c.d. "eclatanze").

I controlli sulle domande di pagamento 2023 terranno conto degli aggiornamenti dell'uso del suolo riscontrato e dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole.

11.4 Controllo misura SRA29 – agricoltura biologica

Per le aziende che presentano domanda per l'intervento SRA29 (agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 70 del Reg. UE 2021/2115) assoggettate al sistema di controllo, previsto dal Reg. (UE) 2018/848, è necessario assoggettarsi alle pratiche e ai metodi di produzione biologica nel Sistema Informativo Biologico (SIB).

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

Coerentemente con quanto stabilito dal Reg. (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni per le colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

11.5 Controllo misura SRA01- Produzione Integrata

Il PSP prevede, che per la corresponsione degli aiuti per la misura SRA01 (Produzione Integrata), previsti dall'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115, è necessario che il Beneficiario aderisca al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Per tutti i successivi controlli necessari per i pagamenti delle domande si rimanda a successive Istruzioni Operative contenenti le modalità i termini di controllo e sanzioni.

12 CONDIZIONALITÀ

I beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115, sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'art.12 del Reg. (UE) 2021/2115 ed al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 2021/2115.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal D.M. del 9 marzo 2023 n.147385.



Le Regole di condizionalità e le Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono riportati all'articolo 4 e negli allegati 1 del D.M. del 9 marzo 2023 n. 147385.

12.1 Scheda di condizionalità

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC) mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute e raccolte nel fascicolo aziendale. Il documento che raccoglie tali informazioni è la "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. (UE) di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di Protezione Speciale), ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati), zone umide che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda:
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi tre anni;
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni). Il soggetto accreditato (CAA, Libero professionista, Regione) abilitato alla trasmissione telematica dei dati della domanda deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

18 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

18.1 Documentazione antimafia

ARCEA, con le Istruzioni operative n. 8 del 04.04.2022 - Procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 06 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia.

La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.

In applicazione dell' articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e



regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La procedura vigente prevede che il beneficiario debba inserire nel proprio fascicolo aziendale, anche per il tramite del proprio CAA di rappresentanza, le informazioni richieste dalla procedura SIAN e necessarie alla compilazione della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal beneficiario e acquisita nel proprio fascicolo, è propedeutica per la successiva richiesta dell'Informazione antimafia alla BDNA.

Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo Pagatore, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla Circolare n. 76178 del 03/10/2019.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare ARCEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA e delle funzionalità disponibili sul SIAN, procede all'attivazione della richiesta dell'Informazione antimafia per le domande interessate.

Il mancato inserimento nel SIAN della dichiarazione sostitutiva, dei relativi allegati e dell'attivazione della richiesta, da parte del beneficiario e del CAA, non consente di avviare la procedura di richiesta alla BDNA, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'accettazione da parte della BDNA della documentazione e della relativa richiesta è attestata dal rilascio di apposito numero di protocollo fornito dalla BDNA stessa.

L'inserimento incompleto o carente della dichiarazione sostitutiva e dei relativi allegati comporta la mancata accettazione della documentazione da parte della BDNA e l'impossibilità di rilasciare un numero di protocollo, con la conseguente impossibilità da parte dell'OP ARCEA di procedere alla liquidazione degli aiuti.

Il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA, ha la possibilità di verificare lo stato della richiesta attraverso la consultazione delle informazioni del fascicolo aziendale.

È responsabilità del beneficiario verificare, anche per il tramite del proprio CAA, il buon esito della richiesta (avvenuta protocollazione) o l'eventuale mancato accoglimento della richiesta con le relative segnalazioni da parte della BDNA. In caso di mancato accoglimento, il beneficiario è tenuto a correggere o integrare tempestivamente la documentazione carente e a sottomettere una nuova richiesta di Informazione antimafia.

Il certificato non è richiesto, ai sensi del citato D.lgs., "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

18.2 Modalità di pagamento

Secondo le disposizioni di cui all'Allegato I, par. 2, lettera B) del Reg. UE 907/2014 (che abroga il reg. CE 885/06) e della legge 11 novembre 2005 n. 231, art. 5, comma 5-bis, l'OP AGEA è tenuto a disporre il pagamento dell'aiuto esclusivamente mediante versamento sul conto bancario indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.



Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente** nell'apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito; conseguentemente, il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

I controlli sulla domanda prevedono:

- che il codice IBAN identificativo del conto bancario sul quale effettuare il versamento dell'aiuto sia indicato;
- che il conto bancario sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell'OP ARCEA..

Le verifiche con esito negativo relative ai punti 1 e 2, per cause imputabili esclusivamente al beneficiario richiedente l'aiuto, comportano l'esclusione dall'aiuto per l'impossibilità del versamento degli importi ammessi al pagamento da parte dell'Organismo Pagatore ARCEA.

18. 3 Importo minimo erogabile

L'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone, in linea generale, che l'importo minimo al di sotto del quale le Amministrazioni pubbliche possono non concedere e non esigere la restituzione è determinato in 12 euro.



Pertanto, non si procede al pagamento per le domande con importi totali spettanti inferiori a 12 euro

18.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L'OP ARCEA, ai sensi della normativa comunitaria, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare, si ricorda che:

- 1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
- 2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

L'OP ARCEA utilizza la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza della Regione, in quanto delegata dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

18.5 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP ARCEA.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

19 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.



Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

I dati personali che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:

- A. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- B. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- C. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali:
- D. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
- E. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'ARCEA, in qualità di Titolare del trattamento.

I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine possibili prevenzione ed individuazione di di frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode.

La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l'adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione Europea

Finalità del trattamento

	(ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR). Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall'ARCEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.
Durata del trattamento	I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2013 e UE 998/2014 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, sarannocomunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere

	comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari"). Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'ARCEA nel suo ruolo di Organismo Pagatore regionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di ARCEA è in Catanzaro Viale Europa Loc. Germaneto c/o Cittadella Regionale. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.arcea.it .
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	ARCEA, con Decreto n. 273 del 14.10.2021, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: dpo@arcea.it
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell'ARCEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: A. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli



stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

- B. esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio:
- alla casella di posta certificata protocollo@pec.arcea.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy,

oppure

- alla casella di posta elettronica dpo@arcea.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

19. 1 Pubblicazione dei pagamenti.

L'art. 99 del Reg. (UE) 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

Tali informazioni restano disponibili per due anni dalla loro pubblicazione iniziale.

Gli Stati membri non pubblicano le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettere a) e b), del Reg. (UE) 2021/1060, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1.250 euro.

20 CONSULTAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo della domanda (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento) si svolge interamente sul sistema informativo SIAN.

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di ARCEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN.

Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.



Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'ARCEA.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.arcea.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARCEA sul SIAN.

21 PARTECIPAZIONE E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore ARCEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di partecipazione e chiusura dello stesso notificando ai richiedenti le non conformità e l'esito della domanda. La notifica di partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo può essere effettuata da ARCEA o delegata alla Regione Calabria.

Con ulteriori disposizioni ARCEA renderà note le modalità di comunicazione e le tempistiche relative alla partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

22 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e smi, l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:



- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/ pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (quali, ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.
- Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:
- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.arcea.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARCEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo Pagatore ARCEA non dà corso alle richieste di informazioni e di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi, che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, prende atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito<u>www.arcea.it</u>.

Il Dirigente Settore 2
Autorizzazione Pagamenti e CAI
Ing. Giuseppe Arcidiacono

ALLEGATI

- 1. Allegato 1 Modelli di domanda 2023
- 2. Allegato 2 Elenco dei prodotti